

**Statuto Sociale della
Associazione Sportiva Dilettantistica
Termoli Nuoto**

Assemblea Straordinaria del 20.03.2004

-Aggiornato con le modifiche previste
dalla L. 27 Dicembre 2002 n.289 art. 90-

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, PRINCIPI GENERALI E SCOPI

Art. 1

Denominazione, sede e colori Sociali

1. E' costituita, in Termoli via Asia sc, nei locali della piscina comunale, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile, denominata **“Associazione Sportiva Dilettantistica “TERMOLI NUOTO”**, i cui colori sociali sono il rosso ed il giallo.

Art. 2

Principi Generali

I principi generali che regolano la vita dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “TERMOLI NUOTO” sono:

1. L'assenza di fini di lucro;
2. Il rispetto del principio di democrazia interna;
3. L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività natatorie;
4. La disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5. La gratuità degli incarichi degli amministratori;
6. La devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della Associazione;
7. L'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale e dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi;
8. Le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione alla Federazione sportiva nazionale e dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi;
9. I provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento, di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Art. 3

L'Associazione Sportiva Dilettantistica “TERMOLI NUOTO”, ha lo scopo di :

- a) promuovere l'attività natatoria articolata nei settori del nuoto, pallanuoto, tuffi, salvamento, nuoto sincronizzato;
- b) svolgere una rilevante attività sportiva ed agonistica nei detti settori;
- c) organizzare e favorire manifestazioni sportive che diano prestigio all'Associazione ed alla città di Termoli;
- d) ha fini di carattere educativo e ricreativo;
- e) promuovere attività di fitness in acqua e attività a carattere riabilitativo.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del nuoto. Non ha scopo economico ed è assolutamente estranea ed indipendente da qualunque organizzazione politica, sindacale e religiosa. Essa non può in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II

I SOCI

Art. 4

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "TERMOLI NUOTO" si compone dei seguenti Soci:

- 1) Socio Fondatore;
- 2) Socio ordinario.

Art. 5

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci:

1. tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, protocollato e sottoscritto da almeno due Soci con dieci anni di anzianità di vita associativa.

Art. 6

Tutti i Soci hanno diritto ad uno ed un solo voto nell'Assemblea e possono rivestire tutte le cariche sociali. Essi, ed i componenti del loro nucleo familiare, hanno diritto a frequentare i locali sociali nelle ore stabilite dal Consiglio Direttivo e ad assistere a tutti gli intrattenimenti dell'Associazione.

Sono inoltre tenuti a corrispondere una quota annua proposta, di regola, anno per anno, dal Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di accordare particolari agevolazioni ai Soci meritevoli o che non siano in grado di corrispondere per intero la quota annua.

L'ammissione a Socio ordinario, su domanda dell'interessato, è deliberata dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. La qualifica di Socio diventa effettiva dopo la sottoscrizione della quota di ammissione. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci può attribuire la qualifica onorifica di presidente onorario ad un Socio che goda di particolari benemeritenze verso l'Associazione o di particolari doti civiche.

Art. 8

Il Socio ha il dovere di concorrere al buon andamento dell'Associazione ed al suo incremento morale e materiale, di uniformarsi al presente Statuto, ai regolamenti di attuazione, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed a qualsiasi disposizione regolamentare emanata.

Art. 9

La qualità di Socio cessa :

- a) per rinuncia scritta, anche se non motivata del Socio;
- b) per morte. In caso di decesso del Socio, in tale qualità può subentrare, su semplice domanda scritta e senza sottoscrizione della quota di ammissione, un componente maggiorenne dello stesso nucleo familiare;
- c) per mancato pagamento della quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunicato con raccomandata A.R. al Socio moroso;
- d) per indegnità e gravi infrazioni stabilite dal regolamento ed accertate dalla Commissione di Disciplina. Nel caso si adotti un provvedimento di radiazione è facoltà del Socio radiato ricorrere

all'Assemblea ordinaria. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'Associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO III

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10

Gli Organi Sociali dell'Associazione Dilettantistica "TERMOLI NUOTO" sono :

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- e) il Consiglio di Disciplina e dei Proviviri.

Art. 11

Tutte le cariche Sociali sono onorifiche. Quelle di componente del Consiglio Direttivo, di Sindaco Revisore dei Conti e di componente del Consiglio di Disciplina sono incompatibili con qualsiasi attività retribuita in seno all'Associazione.

TITOLO IV

DELLA ASSEMBLEA

Art. 12

All'Assemblea, che è l'organo supremo dell'Associazione dilettantistica "TERMOLI NUOTO" partecipano tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annuale. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da Essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Ogni Socio con diritto di voto ha diritto ad un solo voto.

All'Assemblea può partecipare, senza delega scritta, in vece ed in rappresentanza del Socio ordinario assente, un componente del suo nucleo familiare o che ne abbia fatto parte. Non sono ammesse deleghe scritte, in vece ed in rappresentanza del Socio assente.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria ha luogo entro e non oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e finanziario che decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Essa viene convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo, da spedirsi ai Soci con raccomandata postale A/R o a mano almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In caso di numero di Soci maggiore o uguale a 100, la convocazione avverrà tramite affissione dell'avviso con relativo ordine del giorno nei locali della piscina comunale, e tramite pubblicazione su un quotidiano locale almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento della quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto dal Presidente dell'Associazione.

Art. 14

Compito dell'Assemblea ordinaria è:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso. I bilanci, corredati della relazione del Collegio dei sindaci Revisori dei Conti, devono essere a disposizione dei Soci presso la segreteria dell'Associazione Dilettantistica "TERMOLI NUOTO" almeno 5 giorni prima dell'Assemblea;
- b) eleggere ogni 2 anni il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, il Collegio di Disciplina e dei Proibiviri;
- c) deliberare sugli altri argomenti ad Essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sull'entità della quota di iscrizione e della quota sociale annuale.

Art. 15

L'Assemblea straordinaria ha luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti o dei Soci che rappresentino almeno un terzo di quelli con diritto di voto. Essa ha gli stessi poteri e compiti dell'Assemblea ordinaria, alla quale resta però riservata l'approvazione dei bilanci. L'Assemblea straordinaria delibera, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea straordinaria deve aver luogo entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione.

Per modalità e termini di convocazione vale quanto stabilito per l'Assemblea ordinaria.

Art. 16

Le Assemblee sono presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea in apertura dei lavori. Il Presidente nomina un Segretario che redige i verbali e che al termine dei lavori sottoscrive in unione con il Presidente. Gli stessi devono rimanere a disposizione dei Soci.

In caso di votazioni, l'Assemblea decide le modalità di voto ed elegge due scrutatori.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza dei Soci che rappresentino almeno la metà di quelli con diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza dei Soci che rappresentino almeno un quinto di quelli con diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

TITOLO V

DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 18

L'Associazione Dilettantistica "TERMOLI NUOTO" è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Associazione Dilettantistica "TERMOLI NUOTO". Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci e sarà il Consigliere che riporterà il maggior numero di preferenze. Il secondo per numero di voti, assumerà la carica di Vicepresidente. In caso di parità sarà eletto il Consigliere più anziano in termini di anni di vita associativa e successivamente di età anagrafica. Qualora l'eletto rinunci alla propria carica subentrerà il successivo.

Art. 19

Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 20

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

TITOLO VI

DELLA AMMINISTRAZIONE

Art. 21

L'Assemblea è amministrata dal Consiglio Direttivo. Esso è composto da sette membri eletti, di regola, ogni 2 anni. I componenti del Consiglio Direttivo eleggono tra di loro il Segretario, che è il Segretario dell'Associazione dilettantistica "TERMOLI NUOTO".

Art. 22

Se per dimissioni, decadenza o morte, viene a mancare un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso è sostituito dal primo dei Soci non eletti. In mancanza di Soci non eletti, dal Consigliere più anziano in termini di vita associativa.

Art. 23

Il Consigliere assente per tre sedute consecutive dal Consiglio Direttivo senza giustificato motivo è dichiarato dimissionario e sostituito a norma dell'articolo precedente.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente. Si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Per la convocazione il Presidente invierà avviso scritto contenente ordine del giorno, data e ore della seduta, senza formalità.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

In caso di parità di voto quello del Presidente è decisivo.

Art. 25

I componenti del Consiglio Direttivo, anche se dimissionari, rispondono personalmente dei debiti e delle obbligazioni assunte, se siano state superate le previsioni di bilancio. In caso contrario, degli stessi rispondono, *pro quota*, tutti i Soci;

In ogni caso, qualora l'Associazione ottenga il riconoscimento della personalità giuridica, delle obbligazioni risponde solo l'associazione con il suo patrimonio.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo provvede:

- a) all'amministrazione, in genere, dell'Associazione e all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) ad emanare e modificare i regolamenti interni atti a disciplinare l'attività dell'Associazione e l'uso dei servizi ed impianti comuni da parte dei Soci ed eventualmente, dei "non Soci";
- c) a nominare ed assumere il personale tecnico, amministrativo ed esecutivo necessario al funzionamento dell'Associazione, stabilendone la retribuzione;
- d) a convocare l'Assemblea;
- e) a redigere il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo (Bilancio) deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione;
- f) ad ammettere ed espellere i Soci in conformità del presente statuto;
- g) a proporre le quote sociali annue e fissare le quote speciali di abbonamento per l'uso degli impianti sportivi, nonché quelle di partecipazione alle manifestazioni;
- h) ad adempiere a quant'altro gli venga attribuito dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo, che inizia la sua attività con la propria elezione, decade:

- a) con lo scadere del biennio;
- b) quando il numero dei componenti si riduca a meno di 4;
- c) per decisione Assembleare.

TITOLO VII

DEI SINDACI

Art. 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti si compone di n. 3 membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ogni 2 anni. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto tra i componenti effettivi.

Art. 29

Il Collegio Sindacale deve:

- a) controllare in qualsiasi momento dell'amministrazione dell'Associazione con la presenza di almeno 2 componenti effettivi;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) accertare, almeno ogni semestre, la consistenza di cassa.

Degli accertamenti eseguiti è redatto verbale.

Art. 30

Per le dimissioni, decadenza e morte si applica quanto stabilito dagli art. 22 e 23.

TITOLO VIII

DELLA DISCIPLINA

Art. 31

I Soci e gli Atleti devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, probità, rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, sociale e morale.

Ad essi è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'Associazione e delle persone operanti nell'ambito dell'Associazione. La violazione dei suddetti obblighi è considerata illecito disciplinare punibile con le sanzioni e secondo le norme di cui di seguito.

Art. 32

Organi della disciplina sono:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) il Consiglio di Disciplina, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea ogni 2 anni.

Essi applicano il potere disciplinare nei confronti dei Soci, degli atleti e dei tecnici.

Il Consiglio di Disciplina opera in numero invariabile di tre persone di cui due componenti effettivi.

Art. 33

Il Presidente che sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo, della violazione dell'art. 31, può irrogare la sanzione della ammonizione orale.

Nel caso ritenga che, per la gravità del fatto o per essere rimaste senza effetto precedenti ammonizioni, si debba irrogare sanzione diversa, ne riferisce per iscritto alla Commissione di Disciplina, la quale potrà irrogare qualsiasi sanzione.

Art. 34

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza preventiva contestazione, che sarà orale qualora la sanzione rientri nell'ambito di competenza del Presidente, e scritta nel caso venga interessata dell'illecito la Commissione di Disciplina.

In quest'ultimo caso le giustificazioni potranno essere fornite per iscritto o a voce entro 5 giorni dalla contestazione. I provvedimenti del Consiglio di Disciplina dovranno essere succintamente motivati e comunicati per iscritto all'interessato.

I provvedimenti degli organi disciplinari sono definitivi.

Qualora il provvedimento debba essere adottato nei confronti di un minorenne, dovrà essere dato avviso dell'inizio del procedimento al genitore esercitante la patria potestà, il quale potrà assistere il minore in ogni fase della stessa.

TITOLO IX

DEL PATRIMONIO

Art. 35

Il patrimonio dell'Associazione Dilettantistica "TERMOLI NUOTO" è costituito da:

- a) eventuale avviamento relativo alla posizione dell'Associazione nell'ambito nazionale;
- b) eventuali cartellini federali degli Atleti tesserati;

- c) tutti i beni di proprietà dell'Associazione;
- d) quote di iscrizione;
- e) eventuali elargizioni, lasciti, donazioni, contributi.

TITOLO X

DELLO SCIoglimento

Art. 36

L'Associazione può essere sciolta con il preventivo benestare dell'Assemblea dei Soci, espresso con il parere favorevole di almeno quattro/quinti dei Soci con diritto di voto, sia in prima che seconda convocazione. Non sono ammesse deleghe.

La richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei Soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno due terzi dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a soli fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XI

DEL REGOLAMENTO

Art. 37

Per le modalità di esecuzione del presente statuto si fa carico al Direttivo che curerà l'emanazione di apposito regolamento.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 38

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge relative alle associazioni non riconosciute ed alla normativa sugli enti non commerciali.

Art. 39

Il presente Statuto entra in vigore 20 giorni dopo la approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 40

Norma Transitoria

Il comma c dell' art. 9 si applica a partire dalla chiusura dell'anno sociale nel quale entra in vigore il presente Statuto, per cui i Soci morosi in essere alla data attuale, decadono dalla qualifica di Socio senza necessità di alcuna comunicazione.